

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE LAVORATORI DEL TURISMO: COME SI APPLICA NEL 2025

Il disegno di legge di Bilancio 2025 ripropone la detassazione dei compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, già riconosciuta nel corso del 2024. Il trattamento non concorre alla formazione del reddito e sarà applicato, nella misura del 15%, agli emolumenti retributivi lordi percepiti in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, nell'intervallo temporale che va dal 1° gennaio al 30 settembre 2025. La disposizione mantiene la sua temporaneità e non assume carattere strutturale.

Come verrà riconosciuto il trattamento integrativo speciale al lavoratore?

Il disegno di legge di Bilancio 2025 prevede una disposizione che ripropone particolari agevolazioni fiscali per il **lavoro notturno e straordinario** prestato nei **giorni festivi** dai lavoratori che operano nel **settore turistico, ricettivo, termale e della ristorazione**.

L'agevolazione prevista dalla legge di Bilancio

La prossima legge di Bilancio ripropone la detassazione dei compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, già riconosciuta nel corso del 2024 dall'art. 1, commi da 21 a 23, della Legge n. 213/2023.

Nelle intenzioni del Governo vi è, ancora una volta, la volontà di **garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla carenza di offerte di lavoro** nel predetto settore (si ricorda la prima disposizione introdotta dall'art. 39-bis, comma 1, del D.L. n. 48/2023, convertito con legge n. 85/2023 e applicata dal 1° giugno al 21 settembre 2023).

Il beneficio, in linea con le disposizioni precedenti, si sostanzia in un trattamento integrativo speciale riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.

Tale trattamento non concorre alla formazione del reddito e sarà applicato, nella misura del 15%, agli emolumenti retributivi lordi percepiti in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, nell'intervallo temporale che va dal 1° gennaio al 30 settembre 2025.

La norma, quindi, mantiene la sua temporaneità e non assume carattere strutturale.

L'importo riconosciuto non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, quindi non è soggetto a IRPEF.

Ambito soggettivo

Circa l'ambito soggettivo, la misura si applica ai soli lavoratori alle dipendenze di esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili), esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili), anche quando la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili. Il beneficio si applica, inoltre, ai lavoratori degli stabilimenti termali e del comparto del turismo, nel quale sono compresi il settore dei viaggi, il settore alberghiero e della ristorazione e l'industria del tempo libero in genere.

Il beneficio spetta solo ai dipendenti del settore privato titolari di **reddito da lavoro dipendente** di importo **non superiore a 40.000 euro** per l'anno d'imposta 2024. In linea con quanto precisato in riferimento alle analoghe misure del passato (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 5/E/2024, par. 2) è possibile affermare che nel limite reddituale debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d'imposta 2024, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande.

Lavoro notturno e straordinari

Per l'individuazione delle voci retributive a cui si applica il particolare trattamento integrativo, la norma specifica che occorre far riferimento alle **retribuzioni lorde riferite al lavoro notturno** e al lavoro **straordinario**, effettuate

nei **giorni festivi**, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 emanato in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE. Si considera lavoro notturno l'attività lavorativa svolta nell'arco di almeno sette ore consecutive nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; mentre, è considerato lavoratore notturno colui che:

- svolga, durante il periodo notturno come in precedenza definito, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- in assenza della disciplina collettiva, svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno, riproporzionabili in caso di lavoro a tempo parziale;
- svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva.

Per lavoro straordinario si intende, invece, il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro. La legge fissa l'orario normale di lavoro in 40 ore settimanali; tuttavia, i contratti collettivi di lavoro possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro, salvo la previsione di riposi compensativi.

Modalità di riconoscimento

Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto dal sostituto d'imposta a partire **dalla prima retribuzione utile**, ma solo su **richiesta del lavoratore**, previa attestazione scritta di quest'ultimo riportante il reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.

Tale attestazione, da produrre al datore di lavoro nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere conservata dal datore ai fini di eventuali verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il sostituto d'imposta, in presenza delle condizioni reddituali previste:

- riconosce il trattamento integrativo speciale;
- compensa il credito maturato mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
- indicherà l'importo del trattamento speciale erogato nel modello di Certificazione Unica 2026.

Analogamente a quanto previsto per le misure precedenti, si può ritenere che l'**erogazione del trattamento** potrà avvenire anche **successivamente al 30 settembre 2025**, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, fermo restando che deve trattarsi di prestazioni lavorative effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2025.

Tabella di sintesi

Soggetti beneficiari	Lavoratori dipendenti
Settore lavorativo	Esercizi di somministrazione alimenti e bevande; turismo; stabilimenti termali
Condizioni	Reddito 2024 del lavoratore fino a 40.000
	Richiesta scritta del lavoratore
Aliquota da applicare	15%
Voci retributive	Trattamento retributivo lordo per lavoro notturno e straordinari festivi
Periodo di svolgimento delle prestazioni lavorative	1° gennaio 2025 - 30 settembre 2025

Luino, 06.11.2024